

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore VELLUZZI VITO

Nella seduta del 26/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente riferisce:

- di avere stipulato con la convenuta, mandataria dell'intermediario finanziatore, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. ...387 del mese di settembre 2008;
- che il contratto prevedeva un montante pari a € 20.665,60 da rimborsare in n. 84 rate mensili da € 245,90 cadauna e un netto ricavo di € 14.565,66 (tra i costi applicati: commissioni istituto finanziatore € 577,39, commissioni intermediario € 1.879,66, costi assicurativi e altre spese € 629,46);
- che tale prestito è stato estinto a novembre 2013 dopo il pagamento della 61<sup>a</sup> rata con il pagamento di un debito residuo pari a € 5.829,85 al netto di un rimborso per oneri (€ 126,49 di cui: oneri gestionali € 92,00 e commissioni ente erogante € 34,49) e interessi (€ 248,88; cfr. conteggio estintivo all. al ricorso);
- di avere presentato reclamo all'intermediario convenuto in data 24.07.2014, lamentando il mancato rispetto della normativa di trasparenza in merito a costi



applicati, non ripartiti tra *up front* e *recurring*, e clausole contrattuali definite “*vessatorie*” per la mancata applicazione dei rimborsi degli oneri non maturati, in caso di estinzione anticipata; in base a ciò ha chiesto il ristoro di € 718,61 per commissioni e premi assicurativi non dovuti, determinato secondo il criterio di calcolo proporzionale citato in numerose decisioni già adottate dal Collegio per casi simili, al netto dei rimborsi ottenuti in sede di estinzione.

In assenza di riscontro al reclamo, il ricorrente presenta ricorso in data 10.09.2014 e rinnova la richiesta di rimborso, espressa nel reclamo.

Con le controdeduzioni l'intermediario convenuto afferma che:

- il contratto è stato stipulato dalla convenuta in qualità di procuratore dell'intermediario finanziatore, pertanto “*oggettivamente non è parte del contratto*”;
- il ricorso del 10.09.2014 ha per oggetto una richiesta di rimborso “*del tutto infondata e contraria a qualsivoglia logica economico/giuridica posto che se accolta si tradurrebbe, nella sostanza, nell'accertamento che il ricorrente non deve restituire una parte del capitale che gli è stato finanziato*”;
- il contratto è “*estremamente*” chiaro e trasparente;
- in sede di estinzione è stata correttamente riconosciuta al ricorrente una somma a ristoro dei soli interessi, così come previsto dal contratto (cfr. allegato art 3) e dal documento di sintesi, in quanto le altre voci “*costituiscono il capitale finanziato così come specificato all'art. 1 del contratto*”;
- con lettera del 16.01.2014, ha invitato il ricorrente a presentare l'istanza di rimborso alla compagnia di assicurazione, soggetto competente in materia, la quale ha confermato di avere riconosciuto al ricorrente, a mezzo assegno circolare, l'importo di € 162,74 al netto della trattenuta (rimborso spese amministrative sostenute per il rimborso) di € 50,00.

Il ricorrente chiede al Collegio il riconoscimento di complessivi € 718,61 (al netto degli oneri già rimborsati in sede estintiva di € 126,49) quale ristoro della parte non maturata di commissioni dell'Istituto Finanziatore (€ 158,09), commissioni intermediario (€ 514,66) e oneri assicurativi (€ 172,35), oltre agli interessi legali, maturati dal giorno di estinzione a quello di pagamento e la distrazione delle spese di consulenza.

L'intermediario chiede al Collegio di: dichiarare il ricorso improcedibile e di disporre il rigetto.

## DIRITTO

La qualità di mandataria non esclude la legittimazione passiva della convenuta. Non v'è dubbio, infatti, che l'intermediario convenuto abbia sia stato l'interlocutore del ricorrente riguardo all'oggetto della presente decisione. Altrettanto indubbia è la legittimazione passiva dell'intermediario per la restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo (per tutte Collegio di Coordinamento 6167 del 2014).

Nel merito il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Non può essere accolta, infatti, la domanda di distrazione delle spese, come già chiarito ripetutamente da questo Arbitro.

Va accolta, invece, la richiesta di restituzione, in base al criterio *ratione temporis*, degli oneri non goduti in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento. A fronte della opacità del regolamento contrattuale al ricorrente spetta, infatti, il rimborso degli oneri interamente versati alla conclusione del contratto e parzialmente non goduti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Più in particolare, sulla base del proprio orientamento, ampiamente consolidato, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario versi alla parte ricorrente la somma di € 555,87, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA